SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 217**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 aprile 1988.

Requisiti e programma di esame per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 1327, concernente il conseguimento del brevetto di marittimo abilitato per le imbarcazioni di salvataggio;

Visto l'art. 210 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

Viste le regole 3 e 10 degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1° novembre 1974, adottati dal comitato di sicurezza marittima dell'IMO il 17 giugno 1983 ed entrati in vigore in Italia il 1° luglio 1986;

Visto il cap. VI, regola VI/1 della Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW), cui l'Italia ha aderito con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Ritenuta la necessità di adeguare alla normativa internazionale citata i requisiti ed il programma di esame per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;

Sentita la commissione interministeriale sull'istruzione e sull'addestramento professionale del personale marittimo istituita con decreto ministeriale 21 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:

avere compiuto 18 anni di età;

avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici mesi;

avere effettuato, con esito favorevole, il corso di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 in data 18 maggio 1987. Tale requisito non è richiesto per coloro che abbiano effettuato un periodo di navigazione non inferiore a tre anni prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico secondo il programma indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

La prova di esame di cui al precedente articolo dovrà essere sostenuta davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento e composta come segue:

A) Da un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello, presidente.

B) Da un capitano di lungo corso, membro.

C) Da un sottufficiale di porto, membro, che svolge anche le funzioni di segretario.

Ai membri della commissione, che potrà essere convocata presso ciascuna capitaneria di porto, spetta il gettone di presenza previsto dalle norme generali vigenti in materia.

Art. 3.

Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio sarà rilasciato dal compartimento di iscrizione del marittimo, che dovrà produrre i documenti comprovanti il superamento dell'esame ed il possesso degli altri requisiti prescritti dal precedente art. 1.

Art. 4.

È approvato il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, che è conforme al modello di cui all'allegato *B* del presente decreto.

Art. 5.

L'onere della spesa per il funzionamento delle commissioni d'esame graverà sul cap. 1107 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile del 1988 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1988

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1988
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 224

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME PER MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO

La commissione dovrà accertare che il marittimo abbia adeguata conoscenza degli argomenti contenuti nel programma e capacità di utilizzare le attrezzature, di eseguire le manovre e interpretare i contrassegni relativi a mezzi di salvataggio, utilizzando allo scopo imbarcazioni e strutture disponibili in porto.

Prova orale (durata non inferiore a 20 minuti):

situazioni di emergenza che possono verificarsi (collisioni, incendio, affondamento, uomo in mare, ecc.);

principi della sopravvivenza: valore dell'addestramento e delle esercitazioni; necessità di essere pronti ad ogni emergenza;

azioni da effettuarsi allorché chiamati alle stazioni dei mezzi di salvataggio, quando è ordinato l'abbandono nave, quando in acqua, quando si è a bordo del mezzo di salvataggio; pericoli principali per i naufraghi;

compiti specifici assegnati ad ogni membro dell'equipaggio secondo quanto indicato nel ruolo di emergenza, compresa la differenza tra i segnali che convocano l'equipaggio alle varie situazioni di emergenza;

tipi delle dotazioni di salvataggio normalmente a bordo di navi mercantili;

struttura e forma dei mezzi di salvataggio e singole voci dell'equipaggiamento;

caratteristiche e attrezzature particolari dei mezzi di salvataggio;

vari tipi di dispositivi per l'ammaino dei mezzi di salvataggio;

metodi per ammainare i mezzi di salvataggio, anche in condizioni meteo-marine avverse e in ogni condizione di assetto;

condotta da tenere dopo aver abbandonato la nave;

governo dei mezzi di salvataggio, anche in condizioni meteo-marine avverse;

uso della barbetta dell'ancora galleggiante e di tutte le altre dotazioni;

razionamento del cibo e dell'acqua nei mezzi di salvataggio;

metodo di salvataggio con l'intervento di elicottero;

uso delle cassette di pronto soccorso e tecniche di rianimazione;

apparecchi radio imbarcati sui mezzi di salvataggio, inclusi i radiofari per indicare le posizioni;

effetti dell'ipotermia e sua prevenzione; impiego di cappe e indumenti protettivi;

metodi per mettere in moto e far funzionare il motore dei mezzi di salvataggio e gli accessori unitamente all'impiego dell'estintore in dotazione;

impiego dei battelli di emergenza e delle lance di salvataggio a motore per raggruppare le zattere di salvataggio e recupero dei naufraghi e delle persone in mare;

prendere costa con un mezzo di salvataggio;

conoscenza delle tavole dei segnali di salvataggio.

Prova pratica (durata non inferiore a 20 minuti):

Il marittimo dovrà dimostrare di avere la capacità di:

indossare una cintura di salvataggio in modo corretto; tuffarsi da una certa altezza in modo sicuro; salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall'acqua indossando la cintura di salvataggio;

raddrizzare una zattera di salvataggio rovesciata indossando la cintura di salvataggio;

interpretare i contrassegni sui mezzi di salvataggio relativi al numero di persone che questi possono trasportare;

eseguire le corrette operazioni necessarie per ammainare e per salire a bordo dei mezzi di salvataggio, ivi comprese le imbarcazioni di salvataggio, per allontanarsi dalla nave e per governare e per sbarcare dai mezzi di salvataggio;

occuparsi delle persone ferite sia durante che dopo l'abbandono della nave;

remare e governare, alzare un albero, armare le vele, governare un battello a vela e governare un battello con la bussola;

usare le attrezzature di segnalazione, compresi i razzi luminosi;

usare l'apparato radioportatile per i mezzi di salvataggio.

ALLEGATO *B*

REPUBBLICA ITALIANA
Italian Republic

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Ministry of Merchant Marine

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI..
Marine Compartment of..

CERTIFICATO
Certificate

DI
of

MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO
(D. M. ....)
Proficiency in survival craft

Ai sensi della Convenzione internazionale per la salvaguardia della *In conformity with the international Convention for the safety of life at sea,* vita umana in mare del 1° novembre 1974 e successivi emendamenti e a *of 1th november 1974 and successive amendements and in compliance with* norma della convenzione IMO STCW/78 è rilasciato *the IMO STCW/78 Convention is issued*

al Sig..
to Mr..
nato a .... il ....
born in.......................... *on* ....
inscritto nelle matricole del Compartimento marittimo di ....
entered in the registers of the marine Compartment of...............
al n. .... il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio
at n. .... *the certificate of proficiency in survival craft.*

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
The Chief of Compartment

88A3680

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 gennaio 1988 della Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 18 aprile 1988, n. 821492 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffa n. 315 - assicurazione mista a premio unico;

2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1).

Art. 2.

La Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3652

DECRETO 14 luglio 1988.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 21 gennaio 1988 della Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali» e al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi», intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la lettera in data 13 aprile 1988, n. 821456, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

1) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP, da parte della società in oggetto

aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985;

2) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali;

3) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi; da parte della società in oggetto aderente al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985.

Le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) si applicano alle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità permanente, approvate con decreto ministeriale del 2 novembre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3653

DECRETO 14 luglio 1988.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Sara vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 marzo 1988 della Sara vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la lettera in data 20 maggio 1988, n. 821818, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa 207: assicurazione di rendita temporanea certa di premorienza a premio unico;

2) tariffa 208: assicurazione di rendita temporanea certa di premorienza a premi annui limitati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3654

DECRETO 14 luglio 1988.

Approvazione di alcune clausole di rivalutazione della prestazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 gennaio 1988 della Aurora assicurazioni S.p.a, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di rivalutazione della presentazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la lettera in data 4 maggio 1988, n. 821650, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa 22C Riv. - T.B. - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus) sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 1987;

2) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa 22J Riv. - assicurazione mista, a premio unico, sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 30 dicembre 1987;

3) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa 22 Riv. - T.B. - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus), sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 30 dicembre 1987;

4) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa 22 DIN - assicurazione mista crescente a premio annuo rivalutabile, sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 30 dicembre 1987;

5) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza, nel pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa.

Art. 2.

La Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA.

88A3655

DECRETO 6 settembre 1988.

Determinazione delle quote massime di investimento delle riserve tecniche in specifiche attività relative alle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 33 della predetta legge n. 742 del 1986 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di stabilire, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al comma 1 dell'art. 32 della medesima legge;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1987, concernente la determinazione del livello minimo delle riserve tecniche che debbono essere costituite dalle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita;

Viste le conformi indicazioni espresse dal CIPE con delibera del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1988 le imprese e gli enti di cui all'art. 1 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, debbono investire gli incrementi delle riserve tecniche da costituirsi a norma della predetta legge, verificatisi in ciascun

esercizio rispetto alla consistenza di tali riserve al 31 dicembre 1987 nelle attività indicate nell'art. 32, primo comma, della predetta legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo le seguenti quote massime:

a) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni: 30%;

b) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata: 90%;

c) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati alla lettera *i)*, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni: 50%;

d) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione: 50%;

e) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dallo EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano: 50%;

f) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche: 50%;

g) mutui, debitamente garantiti, a comuni, pronvice e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto: 50%;

h) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario, di società controllate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS, dal CIS, dall'IRI, dall'ENEL, dall'ENI, dall'EFIM, dall'IMI, dal C.C.OO.PP., dal Mediocredito centrale, nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il tre per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né il cinque per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile: 20%;

i) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP., del Mediocredito centrale e di società da queste controllate, nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 3% dell'ammontare delle riserve tecniche: 50%;

per le obbligazioni convertibili: 15%;

l) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti: 20%;

m) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti: 20%;

n) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui alla lettera *h)*: 20%;

o) quote di fondi di investimento obbligazionari puri: 50%;

quote di altri fondi di investimento: 10%;

p) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi: 20%;

q) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni: 90% delle provvigioni;

r) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate alle lettere precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti: 30%.

Art. 2.

A decorrere dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 1990, l'intero importo delle riserve tecniche dovrà avere come contropartita attività rientranti tra quelle indicate nell'art. 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, nel rispetto delle quote massime stabilite nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli deve risultare dall'apposito prospetto di cui all'art. 34 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, che le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto devono annualmente redigere e presentare all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Nel caso che dal predetto prospetto risulti superata, per una o più categorie di attività, la quota massima stabilita dall'art. 1, l'eccedenza, rispetto a tale quota, non viene considerata utile ai fini della copertura delle riserve tecniche. L'impresa è tenuta a reintegrare l'eventuale deficienza di copertura delle predette riserve entro tre mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificata l'inosservanza del presente decreto.

Delle integrazioni effettuate ai sensi del precedente comma, deve essere data comunicazione all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per provvedere alle integrazioni stesse.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A3695

DECRETO 8 settembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante norme sulle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 giugno 1983, con il quale la società Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il telegramma 22 agosto 1988, con il quale il tribunale di Torino - sezione fallimentare, ha chiesto il parere di questa amministrazione ai sensi dell'art. 195 della legge fallimentare, ai fini della dichiarazione di insolvenza della predetta società;

Vista la sentenza n. 4/88 con la quale il tribunale di Torino, VI sezione fallimentare, depositata in data 27 agosto 1988, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria S.p.a», con sede in Torino;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 233/86, convertito con la legge n. 430/86, occorre assoggettare la predetta società fiduciaria alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino n. 9, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il prof. Alberto Iorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele, 71.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3696

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 settembre 1988.

Ripartizione della somma di lire 5 miliardi per l'anno 1988 per programmi finalizzati proposti da associazioni ambientaliste, nonché per spese legali sostenute dalle stesse associazioni per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che detto articolo autorizza per il 1988 la spesa di lire 5 miliardi per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché per le spese sostenute da parte delle associazioni stesse per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'art. 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che detto articolo attribuisce al Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, il compito di definire i criteri per la concessione dei relativi contributi;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'ambiente nella seduta del 12 maggio 1987;

Ritenuto di dover innanzitutto ripartire la suddetta somma complessiva tra le due menzionate finalità in relazione alle effettive necessità e alle esigenze di pubblico interesse;

Ritenuto di dover stabilire i criteri per la concessione dei predetti contributi in base ai principi di imparzialità, convenienza e buon andamento della pubblica amministrazione, in modo da soddisfare al massimo l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente;

Visti i decreti ministeriali del 20 febbraio 1987, del 26 maggio 1987 e del 1° marzo 1988, con i quali sono state individuate le associazioni di protezione ambientale ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Decreta:

La somma di lire 5 miliardi stanziata per l'anno 1988 è ripartita in lire 4 miliardi e 500 milioni per i programmi finalizzati proposti dalle associazioni in premessa e in lire 500 milioni per le spese legali sostenute dalle medesime associazioni per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

I programmi finalizzati dovranno essere conformi alle finalità statutarie delle singole associazioni, e potranno anche far parte del programma annuale adottato dalle associazioni stesse.

Ciascun programma finalizzato dovrà indicare dettagliatamente le finalità specifiche da perseguire, i mezzi impiegati, i tempi e le modalità di esecuzione; la descrizione delle attività o delle opere da realizzare, i costi e i benefici previsti.

I programmi finalizzati presentati dalle associazioni saranno valutati da una commissione, appositamente istituita con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:

1) utilità dell'iniziativa ai fini della tutela dell'ambiente;

2) fattibilità concreta dell'iniziativa;

3) valore esemplare dell'iniziativa e sue conseguenze indotte, da valutarsi in termini di protezione dell'ambiente, in termini di informazione, educazione e cultura ambientali, in termini economici e sociali;

4) coinvolgimento nell'iniziativa di più associazioni;

5) precedenza, a parità di requisiti, ai programmi finalizzati delle associazioni che non fruiscono di sovvenzioni statali.

I suddetti programmi finalizzati, corredati delle richieste di contributo, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, entro il 15 ottobre 1988. Il Ministero procederà alla scelta dei programmi entro il 30 novembre 1988.

Per ogni programma finalizzato non è ammesso cumulo di contributi statali.

Per i programmi finalizzati scelti sarà concesso da parte del Ministero un contributo che potrà coprire in tutto o in parte la spesa prevista. Le modalità di erogazione dei contributi saranno precisate nello stesso provvedimento di individuazione dei programmi ammessi al finanziamento.

Entro il medesimo termine del 15 ottobre 1988 dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, le richieste, motivate e corredate di idonea documentazione, relative al rimborso delle spese sostenute da parte delle stesse associazioni ambientaliste per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1988

Il Ministro: RUFFOLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 349/1986 riguarda l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

— L'art. 6 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) così recita:

«Art. 6. — 1. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonché per le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'articolo 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente.

2. All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi per il 1988 e 5 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo alle associazioni ambientaliste".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge n. 349/1986 sopra richiamata, è il seguente:

«1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta».

— Il testo dell'art. 18 della stessa legge n. 349/1986 è il seguente:

«Art. 18. — 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

Nota al dispositivo:

L'art. 18 della legge n. 349/1986 è riportato nelle note alle premesse.

88A3760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Rendiconti degli istituti di previdenza per l'anno 1986

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1986

CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

Attività

Voce	Importo
1. IMMOBILI	
Di proprietà	909.270.211.906
In costruzione	1.029.736.288.000
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI	
Titoli di Stato	1.884.501.755.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	1.056.205.309.064
Partecipazioni.	2.578.000.000
3. MUTUI ED ANNUALITÀ STATALI SCONTATE	
Mutui - valore capitale	2.422.004.497.712
Annualità e semestralità statali - valore capitale.	55.704.066.424
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	918.025.928.632
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO	
Cassa contante.	415.306.431
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro.	179.744.746
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	3.501.111.769.214
Conti correnti postali	146.022.883.372
Oro di proprietà	23.199.000
6. CREDITI	
Contributi previdenziali ordinari	1.632.525.001.978
Contributo del Ministero del tesoro.	775.000.000
Rimborso a carico dello Stato per maggiorazione assegni familiari (art. 7, legge n. 79/1983).	7.269.219.500
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	471.042.172.502
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni	20.360.871.234
Canoni di locazione di immobili.	88.169.450.989
Adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	8.024.749.861
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	815.617
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	13.130.212.608
Rate di ammortamento mutui	81.540.386.706
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione.	28.293.992.714
Contributi statali e regionali sui mutui	50.161.839.705
Annualità e semestralità statali scontate da riscuotere.	1.220.416.940
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	41.456.707.394
Ordini di riscossione da introitare. . . .	172.079.120.178
Debitori diversi.	56.377.980.549

Interessi su c/c postale sovvenzioni da introitare	1.266.674.477
Somme versate dagli enti da introitare	1.295.539.195.907
Depositi contratti per utenze varie	29.895.540
7. RATEI	
Interessi sui titoli di Stato	48.855.446.360
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	51.370.191.078
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	3.195.300.648
Dividendi su partecipazioni	174.015.000
8. MOBILI.	1
Totale attività	15.998.637.616.987

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Il direttore generale
PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

Passività

1. DEBITI	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare.	479.805.090.234
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	3.590.765.789.023
Contributo di solidarietà (art. 25, legge n. 41/1986)	127.791.550.865
Debiti per immobili in costruzione	1.029.736.288.000
Quote di prezzo per acquisto immobili	89.306.188.129
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente.	4.406.305
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	295.893.544.534
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	17.138.986.960
Imposte erariali.	159.608.806.400
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	113.989.656.400
Mandati perenti	1.788.204.351
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	286.653.951
Creditori diversi	221.085.738.448
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	6.198.737
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	4.575.691.621
Debito verso la Cassa sanitari	335.000.000.000
Contributi e quote a carico da imputare.	
Totale	6.466.782.793.958
2. FONDI DI RISERVA	
Fondo liquidazione personale.	5.351.445.678
Fondo ammortamento costo stabili	29.524.915.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	39.253.341.160
Fondo imposte e tasse	166.362.166.173
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	31.493.784.865
Totale	271.985.652.876
Totale passività	6.738.768.446.834
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	9.259.869.170.153
Totale a pareggio	15.998.637.616.987

(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.

Il direttore generale
PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

CASSA PENSIONI SANITARI

Attività

1. IMMOBILI	
Immobili di proprietà	94.754.719.622
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI	
Titoli di Stato	27.588.300.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	366.812.276.842
3. MUTUI ED ANNUALITÀ STATALI SCONTATE	
Mutui - valore capitale	391.181.802.474
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale.	13.273.242.328
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	54.687.282.414
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO	
Cassa contanti	7.508.429
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro.	1.019.744.412.081
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	228.543.860.801
6. CREDITI	
Contributi previdenziali ordinari	231.577.220.669
Contributo del Ministero del tesoro.	160.000.000
Rimborso a carico dello Stato per maggiorazione assegni familiari (art. 7, legge n. 79/1983)	611.422.700
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	29.572.418.696
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni	54.264.365
Canoni di locazione di immobili.	8.683.126.171
Adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	596.119.657

Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978).	975.379.680
Rate di ammortamento mutui	7.000.404.935
Contributi statali e regionali sui mutui	1.488.175.425
Annualità e semestralità statali scontate	401.414.114
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	19.541.512.524
Ordini di riscossione da introitare	94.832.674.322
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	3.952.838
Debitori diversi.	4.263.047.323
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	—
Credito verso la Cassa enti locali	335.000.000.000
Somme versate dagli enti da introitare	147.567.213.107
7. RATEI	
Interessi sui titoli di Stato	1.228.000.600
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	17.808.610.182
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	580.274.680
8. MOBILI	1
Totale attività	3.098.539.127.520

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Il direttore generale
PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

Passività

1. DEBITI	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare.	30.357.169.912
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	228.608.022.850
Contributo di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986)	14.449.472.570
Quote di prezzo per acquisto immobili	12.086.449.065
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente.	606.035
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	94.614.625.710
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	613.979.179
Imposte erariali.	22.619.843.500
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	15.154.175.321
Mandati perenti	77.742.133
Creditori diversi	2.760.346.193
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	6.073.832
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	605.761.413
Contributi e quote a carico da imputare	—
Totale	421.954.267.713
2. FONDI DI RISERVA	
Fondo liquidazione personale.	366.818.524
Fondo ammortamento costo stabili	2.343.783.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	2.495.627.305
Fondo imposte e tasse	27.170.558.059
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	1.690.302.636
Totale	34.067.089.524
Totale passività	456.021.357.237
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	2.642.517.770.283
Totale a pareggio	3.098.539.127.520

(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.

Il direttore generale
PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO

Attività

1. IMMOBILI	
Immobili di proprietà .	8.243.203.461
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	68.654.779.078
3. MUTUI	
Mutui - valore capitale . .	158.156.055
Annualità e semestralità scontate - valore capitale. . . .	1.151.334.089
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	15.715.758.570
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO	
Cassa contanti	7.285.267
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro.	120.371.170.765
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	29.160.932.349
6. CREDITI	
Contributi previdenziali ordinari .	16.359.049.747
Rimborso a carico dello Stato per maggiorazione assegni familiari (art. 7, legge n. 79/1983)	31.199.100
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito. . . .	1.015.444.785
Canoni di locazione di immobili. . . .	1.627.192.836
Adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	205.113.993
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978).	335.610.504
Rate ammortamento mutui.	301.290

Contributi statali e regionali sui mutui . .	2.660.000
Annualità e semestralità statali scontate .	20.967.954
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti . .	44.166.797
Ordini di riscossione da introitare	6.192.270.447
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	621.531
Debitori diversi	925.848.425
Somme versate dagli enti da introitare . .	23.349.610.118
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	22.000.000.000
7. RATEI	
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	2.622.386.087
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	65.425.209
8. MOBILI	1
Totale attività . . .	318.260.488.458

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Il direttore generale
PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

Passività

1. DEBITI	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare . . .	6.617.768.404
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	29.229.146.477
Contributo di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986)	2.582.566.345
Quote di prezzo per acquisto immobili . .	71.402.470
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente	251.953
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	413.598.831
Imposte erariali	3.906.961.100
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	1.160.317.221
Mandati perenti	7.886.547
Creditori diversi	586.284.906
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	113.482.720
Totale . . .	44.689.666.974
2. FONDI DI RISERVA	
Fondo liquidazione personale	93.519.008
Fondo ammortamento costo stabili	557.755.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili.	999.981.129
Fondo imposte e tasse	835.213.194
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti .	489.675.382
Totale . . .	2.976.143.713
Totale passività . . .	47.665.810.687
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	270.594.677.771
Totale a pareggio . . .	318.260.488.458

(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il direttore generale
PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

Attività

1. IMMOBILI	
Immobili di proprietà	—
2. TITOLI	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie .	156.172.500
3. MUTUI	
Valore capitale	18.844.971
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale .	1.352.249.160
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO	
Cassa contanti	904.047
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro . .	564.707.307
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	5.593.470.462
6. CREDITI	
Contributi previdenziali ordinari	3.959.585.029
Contributo del Ministero del tesoro	15.000.000
Ritenuta I.R.P.E.F. su pensioni	257.002.476
Rimborso a carico dello Stato per maggiorazione assegni familiari (art. 7, legge n. 79/1983)	38.078.700
Quote a carico degli enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	918.443.024
Contributi statali e regionali sui mutui . .	1.507.410
Quote di sovvenzioni	256.760.195
Ordini di riscossione da introitare	115.559
Debitori diversi	24.657.304
Somme versate dagli enti da introitare . .	528.893.184
7. RATEI	
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	2.452.500
8. MOBILI	1
Totale attività . . .	13.688.843.829
Disavanzo patrimoniale . . .	19.376.342.288
TOTALE A PAREGGIO . . .	33.065.186.117

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Il direttore generale
PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

Passività

1. DEBITI	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare...	3.865.836.224
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	5.630.674.599
Residui passivi per spese di amministrazione	87.978.800
Imposte erariali	996.690.100
Mandati di pagamento inestinti	62.557.290
Mandati perenti	7.952.996
Creditori diversi	76.452.037
Debito verso la Cassa sanitari	—
Debito verso la Cassa insegnanti	22.000.000.000
Totale...	32.728.142.046
2. FONDI DI RISERVA	
Fondo liquidazione personale	1.171.162
Fondo imposte e tasse	308.738.305
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	27.134.604
Totale...	337.044.071
Totale passività...	33.065.186.117

Il direttore generale
PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale
LANZARO

88A3670

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica biologica;
farmacologia.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale).

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
neuropsicofarmacologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto ecclesiastico.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
fotogrammetria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3688

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:
geometria.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
anatomia ed istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di ingegneria:
macchine.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:
selvicoltura II.

Facoltà di economia e commercio:
statistica sanitaria.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di farmacia:
farmacologia molecolare.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina veterinaria:
zootecnica II: genetica ed allevamento.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:
fisica nucleare e dei reattori.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
letteratura dei Paesi di lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3633-88A3698

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 220.000
- semestrale ..... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ..... L. 105.000
- semestrale ..... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 375.000
- semestrale ..... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 120.000
Abbonamento semestrale ..... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221